

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4864 del 13/09/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SCOTTINI PIETRO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC), VIA VACCARI N. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5045 del 13/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SCOTTINI PIETRO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PONTEDELL'OLIO (PC), VIA VACCARI N. 34

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta SCOTTINI PIETRO & C. S.N.C., trasmessa dall'Unione Montana Alta Val Nure (Sportello Unico anche per il Comune di Pontedell'Olio) con nota n. 4681 del 12.9.2016 (acquisita agli atti il 14.9.2016 con prot. n° 9780), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio di mobili per la casa" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata unicamente per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota n. 5000 del 28.9.2016 (prot. Arpae n. 10545 del 29.9.2016) con cui il SUAP precisava che l'istanza è stata ricevuta dal medesimo in data 23.12.2015, provvedendo a trasmetterne copia alla Provincia di Piacenza ed ad Arpa sezione Provinciale di Piacenza;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 5411 del 18.10.2016 (prot. Arpae n. 11569 del 20.10.2016)

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risultava già autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con D.D. della Provincia di Piacenza n. 531 del 3.3.2004;
- l'istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, nell'ambito dell'AUA, è stata presentata al SUAP nei termini previsti dall'art. 281 del decreto medesimo;
- le emissioni derivano da una cabina per la verniciatura e la carteggiatura (emissione convogliata E1) e da lavorazioni svolte con macchine utensili, le cui emissioni diffuse sono giudicate dal proponente limitate sia per la non continuità della lavorazione sia per la produzione di scarti grossolani;
- il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) desumibile dalla documentazione presentata è pari a 10,6 kg/d per un input annuo di COV di 948,1 kg/anno;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 30.11.2016, prot. n. 13402, in merito alle emissioni in atmosfera;
- parere espresso dall'Azienda USL con nota n. 83934 del 13.12.2016 (acquisito agli atti il 15.12.2016 con prot. 13937), la quale, preso atto che la Ditta dichiara che non sono previste variazioni rispetto all'autorizzazione in essere, confermava il precedente parere prot. n. 9634/VI del 31.10.2003, facendo presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
- parere espresso dal Comune di Ponte dell'Olio con nota n. 6136 del 1.9.2017 (prot. Arpae n. 10690 del 4.9.2017) con il quale era osservato che l'immobile è ubicato in zona a destinazione produttiva;

contestualmente era precisato che la Ditta genera esclusivamente scarichi di tipo domestico con recapito in fognatura comunale e che non si riscontrano elementi ostativi relativamente alla disciplina di cui alla L. 447/95;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SCOTTINI PIETRO & C. S.N.C.;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SCOTTINI PIETRO & C. S.N.C. (C. FISC. 01115190330) per l'attività di "commercio di mobili per la casa" svolta nello stabilimento sito in Comune di Pontedell'Olio (PC), via Vaccari n° 34 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA E CARTEGGIATURA

Portata massima	19800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	150	gg/a
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particellare 3 mg/Nm³

Fase di carteggiatura

Materiale particellare 10 mg/Nm³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;

- b) il camino di emissione deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) le operazioni di verniciatura e carteggiatura devono essere svolte nell'apposita cabina, dotata di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
- g) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione;
- h) possono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30 % in peso o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso);
- i) non deve essere superato un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del diluente usato per la pulizia delle attrezzature) pari a 11 kg/g, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al seguente punto j), per un input **annuo massimo di COV di 950 kg/anno**;
- j) i giorni, le ore di funzionamento di E1 i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del diluente usato per la pulizia delle attrezzature), nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.